

Codice A1817A

D.D. 11 ottobre 2016, n. 2760

Nulla osta ai soli fini idraulici per il dragaggio del materiale presente sulla spiaggia antistante Via Mazzini in aree demaniali del Lago Maggiore in frazione Feriolo del Comune di Baveno (VB). Richiedente: Comune di Baveno (VB).

In data 19/09/2016 con nota prot. n° 10716/UT (prot. di ricevimento n. 42624/A1817A del 06/10/2016) il Comune di Baveno (VB), ha presentato la richiesta per il dragaggio del materiale presente sulla spiaggia antistante Via Mazzini in aree demaniali del Lago Maggiore in frazione Feriolo del Comune di Baveno (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma del Responsabile de Servizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Baveno Geom. Luigi Pella in base ai quali è previsto il dragaggio dell'area di che trattasi.

L'intervento è stato approvato dal Comune di Baveno (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15/09/2016.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici il dragaggio dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Comune di Baveno – Settore Tecnico, possa essere rilasciata l'autorizzazione per il dragaggio del materiale presente sulla spiaggia antistante Via Mazzini in aree demaniali del Lago Maggiore in frazione Feriolo del Comune di Baveno (VB).

L'occupazione dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) in nessun caso dovrà essere depositato materiale sulle sponde e in zone che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 3) l'esecuzione dell'intervento e l'eventuale smaltimento del materiale oltre corona dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo

Svizzera sulla pesca o in relazione alle condizioni e prescrizioni da questa dettate o di altri Enti competenti in merito;

- 4) restano a carico del Comune di Baveno (VB) ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal dragaggio in questione;
- 5) il Comune di Baveno è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 6) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 7) i lavori di che trattasi dovranno essere eseguiti entro 1 (un) anno dalla data del presente nulla osta;
- 8) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)